

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

28 GIU. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

=====

ADDI' 28 GIU. 2001

NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE-ROBILOTTA-VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 932

OGGETTO: APPROVAZIONE MODALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI STABILIMENTI CHE OPERANO IN MATERIA DI PRODUZIONE DI MANFIMI PER ANIMALI CONTENENTI TALI PRODOTTI.



Oggetto: APPROVAZIONE MODALITÀ PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI STABILIMENTI CHE OPERANO IN MATERIA DI PRODUZIONE DI MANGIMI PER ANIMALI CONTENENTI TALUNI PRODOTTI.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Decisione del Consiglio 2000/766/CE del 4 dicembre 2000 relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali;

Vista la Decisione della Commissione 2001/9/CE del 29 dicembre 2000 e successive modificazioni che fissa le misure di controllo necessarie per l'attuazione della Decisione del Consiglio 2000/766/CE, ed in particolare le condizioni necessarie per autorizzare i seguenti impianti e stabilimenti :

- autorizzazione degli impianti per lo stoccaggio intermedio di farina di pesce (punto 5 dell'allegato I della decisione 2001/9/CE);
- autorizzazione degli stabilimenti che producono mangimi per animali contenenti farine di pesce (punto 6 comma 1 dell'allegato I della decisione 2001/9/CE);
- autorizzazione degli stabilimenti che producono mangimi per animali contenenti fosfato dicalcico ottenuto da ossa sgrassate (punto 3 comma 1 dell'allegato II della decisione 2001/9/CE);
- autorizzazione degli stabilimenti che producono mangimi per animali contenenti proteine idrolizzate a partire da pelli di animali (punto 2 comma 1 dell'allegato III della decisione 2001/9/CE);

Vista la circolare del Ministero della Sanità prot. 600.11/24320/AG90/1033 del 15 marzo 2001 che demanda alle Regioni il rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti e gli impianti di sopra;

Ravvisata pertanto la necessità di dover definire le procedure autorizzative regionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 del 06.07.99 che disciplina la distinzione dei ruoli tra organi di governo, di direzione politica e dirigenza;


Ritenuto che l'emanazione dell'atto di autorizzazione degli impianti e degli stabilimenti di cui sopra, possa essere ricondotto nelle competenze del Direttore del Dipartimento del Servizio Sanitario Regionale, trattandosi di provvedimento tecnico-amministrativo, non soggetto a valutazioni di competenza dell'organo politico e conseguendone peraltro la semplificazione e lo snellimento dell'iter procedurale;

Considerato che gli impianti e gli stabilimenti autorizzati devono essere inseriti in specifici elenchi nazionali;

Ritenuto inoltre, sempre ai fini della semplificazione e dello snellimento delle procedure amministrative, di dover fissare le procedure per la presentazione delle domande e per l'espletamento dell'istruttoria tecnica ed amministrativa;

Preso atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127:

su proposta dell'Assessore alla Sanità, all'unanimità



DELIBERA

Di stabilire le seguenti modalità per l'autorizzazione degli impianti e degli stabilimenti di cui all'elenco citato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. L'atto di autorizzazione degli impianti e degli stabilimenti è adottato dal Direttore del Dipartimento del Servizio Sanitario Regionale sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa espletata dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

2. Il Dipartimento del Servizio Sanitario Regionale tiene l'elenco degli impianti e degli stabilimenti autorizzati ed invia le previste comunicazioni al Ministero della Sanità per l'aggiornamento degli elenchi nazionali.

3. La modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati e le procedure per l'istruttoria tecnica e amministrativa saranno definite con circolare dell'Assessore alla Sanità.

4. Le spese relative all'autorizzazione degli impianti e degli stabilimenti saranno poste a carico dei titolari dei medesimi e l'ammontare sarà definito con successivo provvedimento della Giunta regionale. A questo riguardo, nelle more dell'adozione di tale provvedimento, la determinazione che costituisce l'atto di autorizzazione adottato dal Direttore del Dipartimento del Servizio Sanitario Regionale, deve contenere l'esplicita condizione: "la validità della presente autorizzazione è sospesa qualora il titolare non provveda entro 30 giorni dal ricevimento di apposita notifica a versare le spese poste a suo carico per l'autorizzazione".

5. Il Servizio Veterinario Regionale si riserva la facoltà di verificare, mediante sopralluogo, la sussistenza ed il mantenimento nel tempo dei requisiti strutturali e procedurali degli impianti e degli stabilimenti autorizzati.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI

2001

